



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2464 DEL 01/07/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. SITO IN VIA SAN BARTOLOMEO ANGOLO VIA PALMARIA (IDENTIFICATO AL N.C.T. FOGLIO N. 40, MAPPALE N. 594) E REALIZZAZIONE DI SCAVI E OPERE CIVILI. ARTT. 43, 44 E 49 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012, L. 241/90.

Il compilatore : Emiliano Pellegrino

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Soc. Iliad Italia S.p.A., in qualità di titolare dell'Autorizzazione di cui all'art. 11 D.lgs.259/2003 e, pertanto, legittimata a presentare istanza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 259/2003, con nota prot. n. 64805 del 02.05.2026, ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione dell'impianto Radio Base per rete di telefonia mobile su terreno sito nel Comune della Spezia, in via San Bartolomeo angolo via Palmaria (identificato al N.C.T. Foglio n. 40, Mappale n. 594), ai sensi degli Artt. 43, 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 e della L. 241/90;

- che con comunicazione, prot. n. 69236 del 09.05.2026, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia C.d.R. Patrimonio
- Comune della Spezia C.d.R. Ambiente
- Comune della Spezia C.d.R. Progetti Speciali
- Comune della Spezia C.d.R. Pianificazione Territoriale
- Comune della Spezia Ufficio Geologico
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria
- ARPAL
- Azienda ASL N. 5^ Spezzino
- Regione Liguria Settore Difesa del Suolo La Spezia
- Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
- Capitaneria di Porto

- DIREZIONE TERRITORIALE LIGURIA Ufficio delle Dogane della Spezia

-che entro il 16.05.2026 termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.44, comma 9 D. Lgs n. 259/2003 con l'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali prot. n.72787 del 15.05.2026;
- Comune della Spezia Ufficio Geologico prot. n.73009 del 16.05.2026

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato in data 20.05.2026, prot. n.74860, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che ASL 5[^], in data 12.05.2026, con nota prot. 0187752, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che DIREZIONE TERRITORIALE LIGURIA Ufficio delle Dogane della Spezia, con nota prot. n. 0019314 del 19.05.2026, ha comunicato che “ *Fatte salve le disposizioni legislative di competenza di altre Amministrazioni o Enti.*

SI AUTORIZZA

l'esecuzione degli interventi in oggetto, limitatamente agli aspetti di competenza doganale e

con riferimento a quanto indicato nella documentazione sopra richiamata, a condizione che

non vengano compromesse le recinzioni e le misure di controllo degli accessi al porto, nel rispetto della normativa doganale vigente (Codice Doganale dell'Unione e relativi regolamenti

delegati e di esecuzione).

Inoltre, è opportuno rammentare che il fine della normativa è quello di garantire, in prossimità

della linea doganale, la possibilità di effettuare i dovuti controlli, allo scopo di evitare che vengano impediti o limitate le prerogative doganali, riconosciute dalla normativa nazionale e

comunitaria. Si evidenzia pertanto che non potranno essere realizzate opere che per loro caratteristiche possano rappresentare un ostacolo alla libera visuale, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.

Resta salva l'osservanza di ogni altra prescrizione di norme diverse di competenza di altre Amministrazioni o Enti.

Del presente provvedimento, verrà fatta esplicita menzione in ogni altra successiva autorizzazione .”

- che ARPAL, per quanto attiene il rispettivo parere di competenza, si è espresso in data 21.05.2026, con nota prot. 0015375, trasmettendo relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 dalla quale si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi, nei seguenti termini:

“Si trasmette in allegato la relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del

progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Da tale relazione si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi.

Risulta inoltre rispettato il limite assentibile assegnato a Iliad (limite introdotto dal D.lgs.

24/03/2024 n. 48). Si richiede che la Società in indirizzo comunichi allo scrivente Ufficio la data delle misure, al fine di permettere al personale ARPAL di poter presenziare all'esecuzione delle stesse.”;

- che Regione Liguria Settore Difesa del Suolo La Spezia, con nota prot. n. 0244059 del 21.05.2026, ha comunicato che: *“esaminati gli atti tecnici relativi al progetto in epigrafe, considerata la presenza nella carta del reticolo idrografico regionale del corso d'acqua tombinato T. Nuova Dorgia, di cui alla DGR 1280 del 14.12.2023, si prescrive che tutte le opere debbano stare a non meno di mt 10 dalla sponda del suddetto Torrente. “*

- che il C.d.R. Patrimonio con nota prot. n. 75870 del 21.05.2026 ha rilasciato proprio nulla osta, nei seguenti termini: *“per quanto di competenza, alla realizzazione dell'intervento proposto alle condizioni già espresse nella nota inviata ad ILIAD S.p.A. di cui alla nota prot. n. 4733 del 13.01.2026 ed allegata alla presente...alle seguenti ed inderogabili condizioni; per quanto al sito n. 1, trattandosi di immobile facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, sarà stipulato un contratto di concessione della durata di 6 anni rinnovabili, alla scadenza, per ulteriori 6 anni, ad un canone annuo, stabilito dalla legge 215/2021 comma 831, di 800,00 € (ottocento/00), riconoscendo all'Ente un incremento di canone pari al 30% per ogni operatore aggiuntivo; per quanto ai siti n. 2 e n. 3, trattandosi di immobili facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente, saranno stipulati contratti di locazione della durata di 6 anni rinnovabili, alla scadenza, per ulteriori 6 anni, ad un canone annuo per ciascun contratto di 15.000,00 € (quindicimila/00), riconoscendo all'Ente un incremento di canone pari al 30% per ogni operatore aggiuntivo. Per tutti i siti indicati, Iliad Italia S.p.A. sarà inoltre obbligata a dare ospitalità ad altri operatori qualora gli stessi ne facciano espressa richiesta. Il presente parere non costituisce in alcun modo titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento, la quale rimane subordinata ad ogni altro titolo autorizzativo e/o concessorio propedeutico alla realizzazione dei manufatti”.*

-che il C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio), con nota prot. 95860 del 30.06.2026, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e alla presente Conferenza dei Servizi, la relazione tecnica illustrativa, e il seguente parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 22.05.2026, verbale n. 5:

“La Commissione, esaminati gli elaborati relativi all'installazione di una Stazione Radio Base per la rete di telefonia mobile;

Considerato che il lotto interessato dall'intervento rientra tra i siti individuati dal Comune come idonei all'interno del Regolamento per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e radiocomunicazione, esprime parere favorevole, ritenendo l'intervento, nel suo complesso, conforme alla normativa del PTCP e compatibile con le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico.”

- che Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con nota prot. n. 19990 del 27.05.2026, ha **espresso parere negativo nei seguenti termini**: *“con la presente si preavvisa che questa amministrazione esprimerà il proprio motivato dissenso, perché l'opera proposta risulta interferente con il futuro assetto dell'area, così come previsto dai progetti già autorizzati e approvati dall'AdSP, come meglio esplicitato di seguito.*

Nell'ambito dell'appalto di potenziamento degli impianti ferroviari de "La Spezia Marittima", il cui progetto definitivo è stato approvato in tutte le sue parti nell'ambito della procedura di intesa

fra Stato e regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,

n. 383 (provvedimento prot. N°477/953 del 20/01/2015 – Provv. Inter. OO.PP e delibera del CIPE

n.37/2016 datata 10 agosto 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in

data 4 agosto 2017), è prevista la realizzazione di una passerella pedonale di sovrappasso del

fascio di binari, nella posizione indicata nell'immagine sottostante.

La passerella fa parte delle opere di completamento dell'appalto principale; il progetto esecutivo (PE) dell'opera è stato approvato con Decreto n. 33 del 07/03/2022 e i relativi lavori

sono stati affidati e prenderanno avvio entro breve.

Per questo motivo, si specifica che la posizione proposta per l'antenna non è compatibile con la presenza della passerella e con i percorsi carrabile e pedonale di avvicinamento e di

accesso alla stessa. Si prescrive sin d'ora che, ai fini del superamento del dissenso preannunciato

con la presente nota, l'impianto sia collocato in una posizione non interferente con le opere sopra

descritte, la cui individuazione potrà essere agevolata attraverso un confronto diretto con il Settore progettazione territoriale strategica, infrastrutture e manutenzioni di questa Autorità.“

- che, con nota prot. n. 79101 del 28.05.2026, il progettista incaricato da Iliad Italia S.p.A. ha richiesto una proroga del termine assegnato per la produzione delle integrazioni documentali richieste nell'ambito della presente Conferenza di servizi;

- che questa Amministrazione, con propria nota di concessione della proroga, ha differito il termine per la trasmissione delle integrazioni al 16.06.2026, ritenendo la richiesta compatibile con il rispetto del termine finale del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990;

- che, con la medesima nota di concessione della proroga, il proponente è stato espressamente informato del preavviso di dissenso formulato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con nota prot. n. 19990 del 27.05.2026 ed è stato invitato a produrre, entro il termine prorogato, le necessarie controdeduzioni e gli eventuali elaborati progettuali finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, con particolare riferimento all'interferenza dell'impianto proposto con la futura passerella pedonale e le relative opere di accesso;

- che alla decorrenza della proroga concessa per le integrazioni e per le controdeduzioni suddette nulla è pervenuto da parte dell'istante;

- che, pertanto il Cdr Progetti Speciali ha comunicato, con nota prot. 95494 del 29.06.26, l'impossibilità di esprimere il parere di competenza comunicando che *“Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto pervenuta con prot. 69236 del 09/05/2026 inerente la realizzazione di impianto di teleradiocomunicazioni in via San Bartolomeo angolo via Palmaria (Foglio n. 40, Mapp. 594).*

Vista la richiesta di integrazioni del C.d.R. scrivente trasmesso in data 15/05/2026 con prot. 72787;

Preso atto che, alla data odierna, non risultano pervenute le integrazioni documentali richieste;

Alla luce di quanto sopra esposto, la mancata trasmissione delle integrazioni richieste impedisce a questo C.d.R. di effettuare le necessarie verifiche istruttorie e, conseguentemente, di esprimere il parere di competenza in merito all'intervento in oggetto".;

Preso atto

- del parere negativo espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con nota prot. n. 19990 del 27.05.2026, con il quale è stato rappresentato un motivato dissenso, fondato sull'accertata interferenza dell'impianto proposto con opere infrastrutturali già approvate, autorizzate e prossime alla realizzazione, evidenziando l'incompatibilità localizzativa dell'intervento e subordinando l'eventuale superamento del dissenso alla ricollocazione dell'impianto in una posizione alternativa non interferente;
- della nota prot. n. 95494 del 29.06.2026 con la quale il C.d.R. Progetti Speciali ha comunicato l'impossibilità di esprimere il parere di competenza, in conseguenza della mancata produzione, da parte del proponente, delle integrazioni documentali richieste nel corso dell'istruttoria, indispensabili per lo svolgimento delle verifiche tecniche di competenza;
- dell'analoga impossibilità di espressione del parere da parte dell'Ufficio Geologico, determinata dalla mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

Considerato

- che il dissenso espresso dall'Autorità di Sistema Portuale risulta puntualmente motivato, si fonda su ragioni di carattere urbanistico-infrastrutturale e sulla comprovata incompatibilità dell'intervento con opere pubbliche già definitivamente approvate e finanziate e, pertanto, non risulta superabile nell'ambito del presente procedimento, in assenza di una diversa localizzazione dell'impianto;
- che il proponente, pur essendo stato ritualmente invitato a produrre la documentazione integrativa richiesta dagli uffici competenti, non ha provveduto nei termini assegnati, impedendo il completamento dell'istruttoria tecnica e la formulazione dei necessari pareri di competenza;
- che la mancata trasmissione delle integrazioni richieste comporta l'improcedibilità del procedimento conferenziale, in quanto non consente alle amministrazioni coinvolte di effettuare le verifiche di rispettiva competenza né all'Amministrazione procedente di acquisire tutti gli elementi istruttori necessari per una compiuta valutazione dell'intervento;
- che, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, qualora l'Amministrazione procedente acquisisca uno o più atti di dissenso ritenuti non superabili, è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi;
- che, nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni ostative alla positiva conclusione del procedimento, costituite, da un lato, dal motivato dissenso non superabile espresso dall'Autorità di Sistema Portuale e, dall'altro, dall'incompletezza dell'istruttoria conseguente all'omessa produzione delle integrazioni richieste, circostanze che impediscono il rilascio del provvedimento favorevole richiesto.

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90.

Pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In caso di mancata presentazione di osservazioni nel termine sopra indicato, ovvero qualora le osservazioni eventualmente presentate non siano ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi rilevati, la presente determinazione produrrà gli effetti del provvedimento conclusivo negativo del procedimento, con conseguente rigetto dell'istanza.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il provvedimento conclusivo negativo, una volta divenuto efficace, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo S.U.A.P., sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 01/07/2026

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Simone Cananzi